

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2026

340/2026/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL
CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE, RELATIVO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE
ESSENZIALE SULCIS, PER L'ANNO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1401^a riunione del 29 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 578/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2025, 540/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 540/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2026, 15/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 15/2026/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 28 novembre 2024, prot. Autorità 83289, di pari data;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 9 giugno 2025, prot. Autorità 40895, del 10 giugno 2025 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 12 giugno 2025, prot. Autorità 41936, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna, del 14 aprile 2026, prot. Autorità 27359, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 24 luglio 2026, prot. Autorità 54522, del 27 luglio 2026 (di seguito: seconda comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 578/2024/R/eel, l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2025;
- con le deliberazioni 540/2025/R/eel e 15/2026/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo da gennaio ad agosto dell'anno 2025 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione ENEL, ENEL PRODUZIONE ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2025 in relazione all'impianto Sulcis; nella citata documentazione sono descritti anche gli effetti economici che deriverebbero dall'accoglimento dell'istanza, di cui alla prima comunicazione ENEL e alla prima comunicazione Terna, avanzata da ENEL PRODUZIONE per la modifica della metodologia di valorizzazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto delle unità di produzione dell'impianto Sulcis (di seguito: istanza sul costo variabile riconosciuto 2025);
- rispetto all'impianto Sulcis, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti, che includono gli acconti *ex* comma 65.30 già riconosciuti; peraltro, detti acconti hanno ridotto soltanto parzialmente la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato, essendo relativi esclusivamente al periodo compreso tra gennaio e agosto 2025 ed essendo stati determinati con un approccio prudenziale;

- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “*costi fissi benchmark*” si intende, per l’impianto Sulcis, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all’ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l’anno 2025 che l’utente del dispacciamento ha indicato nell’istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell’impianto medesimo nell’anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la seconda comunicazione Terna, l’omonima società ha inviato all’Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l’anno di competenza 2025, tra cui l’impianto Sulcis; dai dati emerge che non si sono verificate le condizioni per la riduzione dei costi fissi *ex* comma 65.22 con riferimento al citato impianto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l’onerosità dell’esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo per l’anno 2025 con riferimento all’impianto Sulcis (di seguito anche: Acconto), chiarendo che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l’altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi, sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione e su eventuali imprecisioni relative ai tassi di indisponibilità;
- stabilire l’importo dell’Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza ove le verifiche menzionate al precedente alinea conducessero al riconoscimento di costi e ricavi diversi da quelli indicati dall’utente nell’istanza di reintegrazione; a tal fine, per l’impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE, l’Acconto è determinato come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l’importo dei costi fissi richiesti dall’utente del dispacciamento interessato per l’anno 2025 e l’importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall’istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l’anno 2025 in relazione all’impianto Sulcis, di cui alla seconda comunicazione ENEL, iscrivendo tra i ricavi gli acconti di cui alle deliberazioni 540/2025/R/eel e 15/2026/R/eel e non tenendo conto, ai fini della definizione dell’Acconto, degli effetti economici dell’istanza sul costo variabile riconosciuto 2025, su cui l’Autorità si esprimerà con successivo provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2025, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 ottobre 2026;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua